



*Termine di referendum: 4 luglio 2024*

---

## **Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)**

**(Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati)**

**Modifica del 15 marzo 2024**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 2023<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 2015<sup>2</sup> sulla cartella informatizzata del paziente è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 95 capoverso 1, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

*Art. 1 cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... Essa contribuisce in tal modo anche a garantire un'assistenza sanitaria di qualità e a contenere i costi nell'ambito dell'assicurazione malattie.

<sup>1</sup> FF 2023 2181

<sup>2</sup> RS 816.1

<sup>3</sup> RS 101

*Inserire dopo il titolo della sezione 2*

**Art. 2a** Scelta della comunità di riferimento

Il paziente può costituire la cartella informatizzata presso una comunità di riferimento di sua scelta.

**Art. 3 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>**

<sup>1</sup> La costituzione della cartella informatizzata richiede il consenso esplicito del paziente. Il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione sulle modalità e sulle conseguenze del trattamento dei dati. Il Consiglio federale disciplina le modalità del consenso.

<sup>1bis</sup> Le comunità di riferimento devono poter attestare il consenso del paziente in qualsiasi momento.

*Titolo dopo l'art. 23*

**Sezione 7a: Finanziamento transitorio**

**Art. 23a** Principi

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere alle comunità di riferimento aiuti finanziari per garantire il finanziamento della gestione e dello sviluppo della cartella informatizzata del paziente.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono corrisposti sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di questo importo.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura della Confederazione ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e lo sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La partecipazione dei Cantoni è erogata prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.

<sup>4</sup> Se per la gestione e lo sviluppo della cartella informatizzata del paziente possono essere richiesti altri sussidi federali, i fondi federali totali possono ammontare al massimo alla metà dei costi corrispondenti.

**Art. 23b** Importo massimo

L'Assemblea federale stabilisce con un limite di spesa l'importo massimo degli aiuti finanziari che la Confederazione può concedere.

**Art. 23c** Procedura

<sup>1</sup> Le domande di aiuti finanziari sono presentate all'UFSP.

<sup>2</sup> L'UFSP concede gli aiuti finanziari mediante decisione.

*Inserire dopo il titolo della sezione 9*

*Art. 24a* Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale esegue la presente legge.

<sup>2</sup> Emanava le disposizioni di esecuzione.

*Art. 26a* Disposizioni transitorie della modifica del 15 marzo 2024

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a sono concessi anche per le cartelle informatizzate del paziente aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 23a capoverso 3 secondo periodo, nel primo anno dall'entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024 è sufficiente una garanzia della partecipazione dei Cantoni.

II

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>4</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 37 cpv. 3*

<sup>3</sup> I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1<sup>bis</sup> e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015<sup>5</sup> sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP).

*Art. 39 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o all'attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se:

- f. si affiliavano a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a LCIP<sup>6</sup>.

*Art. 42a cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> La tessera può essere utilizzata come strumento d'identificazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LCIP<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> RS 832.10

<sup>5</sup> RS 816.1

<sup>6</sup> RS 816.1

<sup>7</sup> RS 816.1

*Inserire prima del titolo del capitolo 4a*

*Art. 59a<sup>bis</sup>* Cartella informatizzata del paziente

Se necessario per controllare l'adempimento dell'obbligo per i fornitori di prestazioni di affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell'articolo 11 lettera a LCIP<sup>8</sup>, le seguenti autorità possono accedere ai servizi di ricerca di dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 LCIP:

- a. l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 38 capoverso 1;
- b. l'autorità cantonale responsabile della vigilanza sui fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere h–k.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Gli articoli 23a–23c LCIP<sup>9</sup> (cifra I) hanno effetto per cinque anni a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 marzo 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024

La presidente: Eva Herzog  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 26 marzo 2024

Termine di referendum: 4 luglio 2024

<sup>8</sup> RS 816.1

<sup>9</sup> RS 816.1